

STATUTO AIGET

PARTE I: NATURA ED OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

Tra le imprese esercenti in Italia attività di grossista e/o venditore e/o trader e/o shipper nel settore energetico è costituita la libera associazione denominata

“AIGET - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER” (qui di seguito l’“Associazione”).

L'Associazione ha sede in Milano e può costituire sedi secondarie o uffici sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento dell'indirizzo dell'Associazione potrà avvenire per delibera del Consiglio Direttivo.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 2

L'Associazione, apolitica, apartitica, e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, da sola o in collaborazione con altri enti, associazioni ed istituzioni tutte le iniziative che nel campo economico, finanziario, tecnico e scientifico possano giovare al settore energetico.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) rappresentare collettivamente le imprese associate nelle associazioni e negli enti ed istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali, connessi, direttamente o indirettamente, al settore energetico;
- b) promuovere il commercio dell'energia (in particolare per quanto riguarda l'elettricità, il gas naturale ed altri prodotti e/o servizi derivati e connessi);
- c) analizzare tutte le problematiche che incidono sul commercio dei prodotti energetici e promuovere, presso i gestori di rete dei diversi sistemi energetici, gli operatori di mercato, gli enti governativi e le autorità competenti, le iniziative volte alla risoluzione delle problematiche medesime;
- d) promuovere e coordinare le possibili iniziative degli associati di fronte agli organi della giustizia ordinaria, amministrativa, e comunitaria a tutela degli interessi degli associati e dell'associazione, avvalendosi a tal fine anche dell'ausilio di legali esterni;
- e) promuovere tra le imprese associate consultazioni, studi e scambi di informazioni per raggiungere obiettivi di carattere tecnico, economico e finanziario di interesse del settore, al fine di

- tutelarne l'attività industriale su scala nazionale ed internazionale;
- f) promuovere la concorrenza e la trasparenza dei mercati energetici;
- g) curare e sviluppare lo scambio di informazioni sulle modalità di applicazione delle tecnologie informatiche al commercio energetico al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dell'energia;
- h) favorire lo sviluppo e la standardizzazione dei prodotti energetici primari e derivati e dei relativi mercati;
- i) promuovere, organizzare, patrocinare e partecipare a convegni, seminari, conferenze ed eventi pubblici su argomenti di interesse dei Soci;
- l) curare la pubblicazione della documentazione dell'Associazione e promuovere le attività dell'Associazione sui mass media.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

PARTE II: MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIATI

ARTICOLO 4

SOCI ORDINARI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Socio Ordinario le imprese in qualunque forma costituite, che esercitino in Italia l'attività di grossista, così come definita dal Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e dal decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, e successive modificazioni ed integrazioni e/o l'attività di trading e/o fornitura e/o shipping nel settore energetico.

Possono far parte dell'Associazione anche più imprese appartenenti allo stesso gruppo societario. In questo caso, tuttavia, le persone dipendenti e/o amministratori e/o soci e/o azionisti e/o consulenti di uno stesso gruppo disporranno sia in Assemblea che in sede di Consiglio Direttivo di un solo e unico diritto di voto.

ASSOCIATI

L'Assemblea può definire condizioni e modalità per la partecipazione all'Associazione in qualità di Associato anche da parte di imprese o enti non direttamente attivi come grossisti e/o trader e/o shipper nel mercato energetico italiano, ma comunque coinvolti in mercati contigui e/o connessi a quelli di interesse dell'Associazione.

L'Assemblea potrà inoltre stabilire la possibilità per tali soggetti di essere rappresentati all'interno

dell'Assemblea stessa e/o del Consiglio Direttivo da parte di un singolo rappresentante, da eleggersi a maggioranza direttamente da parte dei soggetti e/o enti in oggetto.

SOCI INDIVIDUALI

L'Assemblea può inoltre definire condizioni e modalità per l'eventuale partecipazione a specifiche attività dell'Associazione anche da parte di singoli individui che, pur non facendo parte e/o rappresentando imprese o enti associati e/o associabili ad AIGET, dimostrino un concreto interesse per l'attività dell'Associazione per motivi istituzionali e/o di studio e/o operino in settori contigui o connessi a quelli di interesse dei Soci.

L'Assemblea potrà stabilire la possibilità per tali soggetti di essere rappresentati all'interno dell'Assemblea stessa e/o del Consiglio Direttivo da parte di un singolo rappresentante, da eleggersi a maggioranza direttamente da parte degli individui coinvolti.

L'Assemblea potrà inoltre prevedere che i membri dell'eventuale Comitato Scientifico dell'Associazione, ove nominato, siano di diritto e senza oneri da parte loro considerati Soci Individuali dell'Associazione.

ARTICOLO 5

L'impresa o l'ente che intende associarsi deve presentare domanda di ammissione all'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona a tal fine delegata.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione e l'osservanza delle norme statutarie. Nella domanda di ammissione devono essere indicati i nomi ed i riferimenti completi del rappresentante dell'impresa, e di un eventuale rappresentante vicario, in seno alle Assemblee ed al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Tale indicazione è indispensabile all'esercizio della funzione di rappresentanza dei delegati. La domanda di ammissione dovrà altresì indicare l'eventuale appartenenza della società ad un gruppo di imprese. Ogni cambiamento rispetto alle informazioni contenute nella domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata o e-mail all'Associazione da parte di uno dei suddetti rappresentanti dell'impresa in seno all'Associazione.

La cessazione dell'appartenenza di uno dei suddetti rappresentanti all'impresa che lo ha designato o la cessazione dell'appartenenza all'Associazione dell'impresa designante comportano l'automatica decadenza delle persone coinvolte sia dall'ammissibilità ad Assemblee e Consiglio Direttivo, sia dalle cariche eventualmente ricoperte nell'Associazione.

Sull'ammissione di nuovi soci è competente il Consiglio Direttivo dell'Associazione, ai sensi del successivo articolo 24.

ARTICOLO 6

Una volta approvata dal Consiglio Direttivo la richiesta di ammissione, il nuovo Socio Ordinario,

Associato o Socio Individuale verrà iscritto al libro soci entro 30 giorni dalla data di effettivo pagamento della quota sociale.

Il Socio Ordinario, Associato o Socio Individuale può recedere dall'Associazione con decorrenza a partire dall'anno solare successivo a quello in corso, mediante comunicazione inviata al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata a.r.

ARTICOLO 7

L'Associazione ha facoltà di richiedere ai Soci Ordinari, Associati o Individuali di fornire informazioni e notizie ritenute utili ai fini del raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.

Gli organi dell'Associazione e i singoli Soci Ordinari, Associati o Individuali si obbligano a mantenere riservate, a non usare per fini diversi da quelli strettamente connessi al perseguimento degli scopi dell'Associazione e a non rivelare a terzi le informazioni acquisite in ambito associativo o, comunque, di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione all'Associazione.

L'obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo lo scioglimento, per qualsiasi ragione, dell'Associazione, ovvero in caso di recesso o di esclusione di un Socio Ordinario, Associato o Socio Individuale, fino a che le informazioni di cui si tratta non saranno divenute di dominio pubblico.

I Soci Ordinari e gli Associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. Essi hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

ARTICOLO 8

La qualità di Socio Ordinario, Associato o Socio Individuale si perde per le cause qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) esercizio da parte del Socio Ordinario, Associato o Socio Individuale del diritto di recesso, come previsto dal precedente art.6;
- b) la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione, quali la violazione delle norme statutarie e la morosità nei pagamenti della quota sociale. Per accertare la morosità delle imprese associate, una volta intimato e scaduto un congruo termine per il pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo potrà disporre che venga inviata a tutti i soggetti che non abbiano provveduto al pagamento una diffida scritta ad adempiere entro 15 giorni. Qualora il pagamento non venga eseguito entro il termine sopraindicato, verrà inviata una seconda diffida scritta sempre con il termine per il pagamento di 15 giorni. Qualora non venga provveduto al pagamento entro il termine di cui alla seconda diffida, il Consiglio Direttivo potrà avviare nei confronti del Socio Ordinario, Associato o Individuale la procedura di esclusione.

La cessazione, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio Ordinario, Associato o Individuale non esonera quest'ultimo dal versamento dei contributi dovuti per il periodo di preavviso di cui all'art.6.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 9

I Soci Ordinari, Associati e Individuali sono tenuti al versamento di un contributo che verrà determinato annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Riguardo ai Soci Ordinari, il Consiglio Direttivo potrà proporre che il contributo annuale da essi dovuto non sia determinato in misura fissa ed uguale per tutti i Soci, ma che si articoli nella somma di due componenti: una quota fissa, uguale per tutti i Soci, ed in una quota variabile, da determinarsi annualmente a cura dell'Assemblea Ordinaria stessa in misura proporzionale a parametri univoci, oggettivi e non discriminatori indicativi del livello di attività del singolo Socio, sul libero mercato, quali ad esempio il fatturato e/o i volumi di energia.

I dati di riferimento relativi a tali parametri dovranno essere scelti dall'Assemblea Ordinaria tra quelli pubblicamente disponibili e verificabili, per esempio in quanto pubblicati da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas o il Ministero delle Attività Produttive nel corso della loro normale attività.

In ogni caso, sommando le due componenti, fissa e variabile, del contributo annuale stabilito da parte dall'Assemblea Ordinaria, a nessun Socio Ordinario potrà esser richiesto un contributo complessivamente superiore al doppio di quanto pagato da parte di un qualunque altro Socio Ordinario.

In caso l'Assemblea Ordinaria decida di avvalersi della facoltà di prevedere contributi annuali che non siano stabiliti in quota fissa e uguale per tutti i Soci Ordinari, la misura e le modalità di calcolo delle due componenti dei contributi stessi dovranno essere approvate con l'espresso voto favorevole dei rappresentanti di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Il recesso dall'Associazione o la perdita, per qualunque motivo, della qualità di Socio Ordinario o Associato, non danno diritto alla restituzione dei contributi associativi versati.

PARTE III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Collegio dei Probiviri, ove nominato;
- il Comitato Scientifico, ove nominato;
- il Segretario Generale.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ARTICOLO 11

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari e dagli eventuali rappresentanti degli Associati e Soci Individuali.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti i Soci Ordinari, Associati e Individuali.

ARTICOLO 12

Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo, consuntivo ed i contributi annuali dei Soci dell'Associazione;
- b) approvare, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, il programma annuale dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente, Vice Presidenti, Collegio dei Probiviri, Comitato Scientifico, e Segretario Generale;
- d) deliberare sulle proposte di esclusione dei Soci Ordinari, Associati e Individuali formulate dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione, non riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 13

L'assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa deve essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 14

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento e sulla trasformazione dell'Associazione.

ARTICOLO 15

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, di regola presso la sede sociale, o eventuali uffici o sedi secondarie dell'Associazione, o anche in luogo diverso, purché in Italia. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta da spedirsi agli Associati per lettera raccomandata, o in alternativa per telefax ed e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione dovrà essere prevista entro 30 giorni dalla data della prima.

ARTICOLO 16

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci Ordinari e gli eventuali rappresentanti degli Associati e Soci Individuali che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi. Il Socio partecipa all'Assemblea in persona di uno dei soggetti di cui all'art. 5 o può delegare per iscritto un altro Socio o partecipante all'Assemblea o altro dipendente dell'impresa. Nessun partecipante all'Assemblea potrà rappresentare più di tre imprese.

ARTICOLO 17

Nelle Assemblee ad ogni Socio Ordinario ed eventuale rappresentante degli Associati e/o Soci Individuali è attribuito un solo voto.

ARTICOLO 18

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti Soci Ordinari che dispongano di almeno la metà dei voti più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti aventi diritto, in proprio o per delega, in Assemblea. L'Assemblea Ordinaria delibera sempre a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 19

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti Soci Ordinari che dispongano di almeno la metà dei voti più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti Soci Ordinari che rappresentino almeno due terzi dei voti dei Soci Ordinari presenti aventi diritto.

Qualora un articolo del presente Statuto preveda la necessità di specifiche maggioranze perché si possa validamente deliberare, ogni modifica allo stesso dovrà essere deliberata con una maggioranza non inferiore a quella prevista nell'articolo in oggetto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è composto da tanti Consiglieri quanti sono i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, nella misura di un Consigliere espresso da ciascun Socio Ordinario, nonché dagli eventuali rappresentanti degli Associati e Soci Individuali.

I Consiglieri durano in carica due esercizi e possono essere rinominati.

ARTICOLO 21

Qualora la struttura organizzativa dell'Associazione lo richieda, il Consiglio Direttivo potrà delegare l'espletamento di alcune attività di sua competenza ad un comitato ristretto o ad un gruppo di lavoro, formato dal Presidente e/o uno o più dei Vice Presidenti e da almeno due ulteriori membri del Consiglio Direttivo. Il comitato ristretto o il gruppo di lavoro di cui al periodo precedente potrà essere incaricato di rappresentare gli interessi dell'Associazione e dei suoi Soci ed Associati presso enti, associazioni ed autorità, nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno. Deve inoltre essere convocato quando lo richieda almeno un quarto dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione del Consiglio, nonché l'ordine del giorno. La riunione potrà tenersi anche in teleconferenza o con ogni altro mezzo che garantisca il riconoscimento, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto a distanza da parte dei Consiglieri.

ARTICOLO 23

L'adunanza, regolarmente costituita, è valida solo quando vi sia presente almeno un quarto dei Consiglieri, o dei corrispondenti rappresentanti vicari di cui all'Art. 5, aventi diritto in rappresentanza di associati in regola con il pagamento della quota associativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Ogni associato può incaricare un osservatore che partecipi, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio Direttivo, comunicandone previamente il nominativo al Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 24

Il Consiglio Direttivo:

a) convoca le Assemblee e ne esegue le deliberazioni;

- b) esegue il programma annuale definito dall'Assemblea;
 - c) definisce le linee di azioni sui singoli temi di interesse dell'associazione;
 - d) assume tutte le iniziative necessarie al conseguimento dei fini dell'Associazione;
 - e) cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
 - f) determina i poteri di spesa conferiti al Presidente, Segretario Generale ed eventualmente ai Vice Presidenti;
 - g) redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) delibera sulle domande di ammissione e propone l'esclusione degli Associati;
 - i) propone all'Assemblea Ordinaria l'entità dei contributi associativi ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 9;
 - j) delibera su ogni altro oggetto concernente il conseguimento dei fini associativi e la gestione dell'Associazione non riservata alla competenza di altri organi;
 - k) rappresenta le imprese associate nelle associazioni e negli enti, nazionali ed internazionali;
 - l) propone all'Assemblea l'eventuale istituzione del Comitato Scientifico dell'Associazione ed i nominativi degli eventuali candidati a farvi parte.
- E' facoltà del Consiglio Direttivo invitare a partecipare alle proprie riunioni - senza diritto di voto - esperti e consulenti che possano dare un significativo contributo ai lavori del Consiglio medesimo.

PRESIDENTE

ARTICOLO 25

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi. Egli, oltre alle funzioni previste dagli articoli dello Statuto, presiede, di diritto le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, vigila sul buon funzionamento dell'Associazione e coordina le attività dei suoi organi. Il Presidente cura la pubblicazione della documentazione dell'Associazione e promuove le attività dell'Associazione sui mass media. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica due esercizi ed è rieleggibile.

VICE PRESIDENTI

ARTICOLO 26

I Vice Presidenti esercitano le funzioni affidategli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del Presidente, i Vice Presidenti ne assumono temporaneamente le funzioni in ordine di età. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea, hanno la stessa durata in carica del Presidente e sono rieleggibili.

ARTICOLO 27

Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, Consigliere e membro del Collegio dei Probiviri dell'Associazione sono svolti a titolo gratuito.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 28

Il Collegio dei Probiviri è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di organo di controllo, dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili, ma non possono avere altri incarichi nell'Associazione al di fuori di quello di Consigliere.

Il Collegio dei Probiviri può inoltre redigere e proporre per l'adozione all'Assemblea uno o, se necessario, più codici di etica di cui richiedere il rispetto da parte dei Soci, vigilando poi, se del caso e con le modalità ed i limiti stabiliti dall'Assemblea, sulla loro effettiva applicazione.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo abbia deciso di prevedere contributi annuali non stabiliti in quota fissa ed uguale per tutti i Soci Ordinari, il Presidente del Collegio dei Probiviri sarà di regola il Consigliere rappresentante il Socio Ordinario che, nel corso dell'anno precedente alla nomina, abbia versato l'ammontare maggiore di contributi associativi e che non ricopra già la carica di Presidente o Vice Presidente dell'Associazione.

Similmente, gli altri membri del Collegio dei Probiviri saranno di regola i Consiglieri rappresentanti dei Soci Ordinari che, nel corso dell'anno precedente alla nomina, abbiano versato l'ammontare maggiore di contributi associativi e che non ricoprano già la carica di Presidente o Vice Presidente o Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

ARTICOLO 29

Nell'ipotesi di dimissioni, o comunque cessazione dell'incarico, di uno o più dei membri del Collegio, il Collegio dei Probiviri potrà comunque validamente operare, purché siano presenti almeno tre dei suoi membri. La successiva Assemblea dovrà provvedere alla nomina dei membri necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadranno assieme a quelli in carica.

COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 30

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà istituire un Comitato Scientifico dell'Associazione, eleggendovi a far parte persone che abbiano particolarmente contribuito alla diffusione ed alla promozione dei principi di cui all'articolo 2 dello Statuto. I membri del Comitato Scientifico non dovranno pagare alcuna quota d'iscrizione, ma non godranno di diritto di voto nelle

Assemblee dell'Associazione né potranno ricoprire incarichi associativi.

Il Comitato Scientifico potrà essere consultato di volta in volta dagli organi dell'Associazione sulle iniziative ed i progetti dell'Associazione, potendo altresì svolgere funzioni di stimolo e proposta nei confronti degli altri organi associativi.

SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 31

Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea con l'espresso voto favorevole dei rappresentanti di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Egli riferisce al Presidente e al Consiglio Direttivo, provvede all'amministrazione dell'Associazione e alla gestione di tutte le attività e partecipa a tutte le riunioni degli organi sociali dei quali è di regola il segretario.

Similmente, l'espresso voto favorevole dei rappresentanti di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa sarà necessario anche per l'instaurazione e l'interruzione o cessazione di qualunque ulteriore rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'Associazione.

Tutti i movimenti relativi a fondi di pertinenza dell'Associazione dovranno di regola transitare ed essere registrati direttamente o indirettamente tramite uno o più rapporti di conto corrente bancario intestati direttamente all'Associazione, ed essere movimentati con modalità bancarie e/o elettroniche.

Il Segretario Generale è autorizzato a spendere fino ad Euro 1000,00 (mille virgola zero zero) al mese per piccole spese in nome e per conto dell'Associazione, e non potrà tenere più di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) in contanti, mentre le somme superiori a quest'ultima cifra saranno depositate sul conto corrente bancario intestato all'Associazione. I bonifici ed ogni altro strumento di pagamento per il ritiro di fondi dell'Associazione dalla banca o banche presso le quali essi siano depositati dovranno essere firmati dal Presidente o dal Segretario Generale.

PARTE IV: ALTRE DISPOSIZIONI

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 32

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle eventuali eccedenze attive della gestione annuale (che verranno imputate al fondo associativo), dai beni acquisiti, nonché dalle erogazioni fatte, a qualunque titolo, a suo favore.

L'esercizio coincide con l'anno solare e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio, deve essere redatto il bilancio di gestione da presentarsi

all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea durante la quale è prevista la loro discussione ed approvazione e comunicati negli stessi termini ai Soci anche con mezzi elettronici

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 33

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 21, comma 3, Codice Civile.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le attività residue saranno ripartite tra gli Associati in proporzione alle loro rispettive quote dell'ultimo esercizio nel fondo associativo, ove non ostino divieti di legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 34

Per quanto non previsto dallo Statuto si rimanda alle norme di legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.